

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA 01CLASSE 09

1° SETTORE AFFARI GENERALI Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 1 del 21/01/2022

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Campania di Napoli della società Nova Opera s.r.l. contro il Comune di Grumo Nevano per risarcimento danni. Nomina legale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **21** del mese di **gennaio** alle ore **10,30**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 on la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.11.2020, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 45 dell'8.04.2021, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 33 del 14/12/2021 prot. n. 11408, con il quale sono state attribuite *ad interim* alla sottoscritta le funzioni di responsabile del Servizio Contenzioso;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 05/11/2021, è stato disposto: di costituire l'Ente nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, dalla società Nova Opera s.r.l., con sede legale in Sant'Antimo al Corso Michelangelo, 80, in persona del legale rappresentante Ing. Michele Vergara, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, per la condanna del Comune di Grumo Nevano al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dai provvedimenti del Comune richiamati nella premessa della detta deliberazione, giusto ricorso notificato al Comune di Grumo Nevano in data 04/10/2021 prot. n. 8793; di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla nomina di un legale che rappresenti l'Ente nel suddetto giudizio, sulla base del disposto dell'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019; di demandare al responsabile del settore Contenzioso ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione dell'impegno spesa e la sottoscrizione della relativa convenzione con il professionista incaricato.

Precisato che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019, l'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale avverrà mediante individuazione del legale sulla base di rapporto fiduciario (*intuitu personae*) a seconda della tipologia del contenzioso nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia specialistica: amministrativo, civile, tributario, penale e lavoristico e nel rispetto dei seguenti principi: 1) rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'elenco; 2) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico; 3) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 4) fori di competenza della causa da affidare; 5) puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati;

Altresì, che ai sensi dell'art. 6 del suddetto regolamento i compensi professionali da corrispondere al professionista incaricato, determinati in base alla tipologia dell'incarico, ovvero per giudizio innanzi al T.A.R. sono previsti nell'importo di € 1.800,00 più spese generali, oltre CPA ed IVA;

Visto che nell'elenco dell'Albo Avvocati, aggiornato con determinazione del Servizio Contenzioso n. 5 del 19/3/2021, risulta iscritto l'Avv. Gianluca Lemmo, nato a Napoli il 21/07/1968, che ha i requisiti previsti dal regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune, il quale risulta già avere svolto assistenza legale a questo ente in un precedente ricorso della stessa soc. Nova Opera sulla stessa problematica, vittorioso per l'ente e quindi ben conosce la materia;

Ritenuto, pertanto, poter provvedere al conferimento dell'incarico in parola al suddetto professionista;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di nominare, per tutti i motivi richiamati in premessa, quale legale dell'ente nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, dalla Nova Opera s.r.l., con sede legale in Sant'Antimo al Corso Michelangelo, 80, in persona del legale rappresentante Ing. Michele Vergara, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, giusto ricorso notificato al Comune di Grumo Nevano in data 04/10/2021 prot. n. 8793, l'avv. Gianluca Lemmo, nato a Napoli il 21/07/1968, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli alla via del Parco Margherita, 31; pec: gianlucalemmo@avvocatonapoli.legalmail.it;

Fissare l'onorario da corrispondere al suddetto legale, nella misura prevista dall'art. 6 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune innanzi al Tribunale Civile, in € 1.800,00, oltre spese generali per € 270,00 CPA per € 82,80 ed Iva per € 473,62, ossia per un totale complessivo di € 2.626,42;

Impegnare la somma di € 2.626,42 al cap. 3500 dell'esercizio finanziario 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024;

di stipulare con il prefato professionista l'apposita convenzione redatta in base al vigente regolamento dagli incarichi legali, che si allega in copia per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale la stessa viene approvata anche per gli incarichi da conferire in futuro, in vigenza dello stesso regolamento, rettificata ed integrata rispetto a quella già approvata con determinazione di questo Servizio n. 12 del 16/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Faina Lucadamo

VISTO per la regolarità contabile

li 21.01.2022

imp. 48 del 21.01.2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Domenico De Biase

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Faina Lucadamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ reg. _____

Il responsabile della pubblicazione

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'Anno ___ addì ___ del mese di _____, in Grumo Nevano nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Grumo Nevano (di seguito: Comune), con sede in via Giotto, 4, C.F. 80025240633, in persona del dott. _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, rappresentandolo nella sua qualità di Responsabile pro tempore del Servizio Contenzioso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e giusta decreto sindacale n. ___ del _____;

E

L'Avv. _____ nato/a _____ il _____, con studio legale in _____, alla Via _____ (C.F. _____ P.I. _____), iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____, assicurato per la responsabilità professionale con polizza _____, con massimale _____, parte in seguito denominata "Professionista" o "Legale";

Premesso che:

con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta Comunale autorizzava la costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano, nel ricorso promosso innanzi al _____, dando mandato al Responsabile del Servizio interessato di provvedere, con proprio atto gestionale alla nomina del legale a tutela degli interessi del Comune;

con determinazione del Servizio Contenzioso n. ___ del _____ veniva affidato l'incarico di difesa ed assistenza legale del Comune di Grumo Nevano all'avv. _____;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/08/2019 è stato approvato regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune ove all'art. 6 sono determinati i compensi professionali da corrispondere al professionista incaricato, determinati in base alla tipologia dell'incarico, come di seguito specificato:

- giudizi innanzi al Giudice di Pace € 671,00 + IVA e c.p.a.;
- giudizi innanzi al Tribunale Civile o Penale € 1.500,00 + IVA, c.p.a. e spese generali;
- giudizi innanzi alla Corte Appello € 1.700,00 + IVA, c.p.a. e spese generali;
- giudizi innanzi alla Corte di Cassazione € 2.600,00 + IVA, c.p.a. spese generali e spese vive;
- giudizi innanzi al TAR € 1.800,00 + IVA, c.p.a. spese generali;
- giudizi innanzi al Consiglio di Stato € 3.000,00 + IVA, c.p.a. spese generali e spese vive;
- giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale € 1.200,00 + IVA e c.p.a.;
- giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale € 1.400,00 + IVA e c.p.a.;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune nel giudizio intentato da _____ per _____ innanzi al _____ e viene conferito solo per l'attuale grado di giudizio, restando nella discrezionalità dell'Amministrazione ogni successiva determinazione.

È obbligo del Legale attenersi alla stretta osservanza del codice deontologico.

2) Il Comune, in riferimento al giudizio suddetto, corrisponderà al Legale incaricato un importo di € _____ più spese generali, oltre c.p.a. e IVA, per complessivi € _____.

In caso di più giudizi di pari oggetto assegnati al medesimo legale, sarà corrisposto un onorario nella misura del 30%, per ogni ulteriore citazione oltre alla prima fino alla quinta e del 10% dalla sesta in poi, calcolato sull'importo dell'onorario per il primo incarico. È obbligo del legale di unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto. Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del/dei ricorrenti, si liquiderà un onorario corrispondente al 50% dell'importo dovuto per il tipo di incarico conferito.

3) Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio legale, senza null'altro a pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna al competente ufficio comunale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

4) In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal Regolamento, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata. Qualora il legale sia subentrato in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), verranno corrisposte le competenze nella misura ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

5) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e debenza nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti degli importi massimi sopra stabiliti.

6) In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il legale dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale, se non in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze.

7) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del Legale incaricato, una somma a titolo di acconto non superiore al 50% dell'importo totale, che sarà computata, alla conclusione del giudizio con sentenza, all'atto della definitiva liquidazione. Negli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di € 1.000,00 netti, non si dà luogo ad acconti.

8) Il Legale si impegna ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'eventuale rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze. Il rischio di soccombenza dovrà essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

La valutazione di tale rischio dovrà essere aggiornata, a cura del legale, con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista incaricato, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Legale si impegna a comunicare per iscritto costantemente l'attività posta in essere e ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, attraverso posta elettronica;

Il Legale si impegna a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza e l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il legale si impegna a garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il legale si impegna, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;

9) Il Legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte dall'impegno di spesa così come quantificato dalla presente convenzione.

10) Il legale dichiara la permanenza, all'atto della stipula del presente disciplinare, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco degli avvocati, così come indicati all'art. 2 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del comune. Istituzione elenco avvocati di fiducia del Comune" (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 07/08/2019); L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i

legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

(Parte da inserire in caso di incarico conferito a professionista facente parte di studio associato o associazione professionale):

Dichiara inoltre che tutti i componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse con l'Ente.

11) Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione della mera sostituzione in udienza. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall'Ente, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

12) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

13) Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al punto 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

14) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

15) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e di tutte le ulteriori condizioni di cui al "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del comune. Istituzione elenco avvocati di fiducia del Comune" (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 07/08/2019) e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

16) Il Comune, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale della professione forense.

18) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Grumo Nevano e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il legale incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici e piani, per quanto compatibili;

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131 con spese a carico del legale incaricato. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI GRUMO NEVANO
Il Responsabile del Servizio Contenzioso

IL LEGALE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Legale accetta espressamente le clausole sub 2), 8), 10) e 18) ed acconsente al trattamento dei dati personali.

IL LEGALE

DICHIARAZIONE EX ART. 24 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Il sottoscritto Avv. _____, accettando l'incarico di difesa dell'Ente suesposto, altresì dichiara:

- di avere piena conoscenza dell'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
- di avere piena conoscenza dell'obbligo nell'esercizio dell'attività professionale di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
- di essere consapevole che sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
- di avere piena conoscenza dell'obbligo di comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
- di essere consapevole che l'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
- di essere consapevole che la violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IL LEGALE
